



COMUNE DI ISOLABONA

Provincia di Imperia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

OGGETTO:

I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013

L'anno duemilatredici addì cinque del mese di settembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Danilo Veziano - Sindaco	Sì
2. David Gabrielli - Consigliere	Sì
3. Barlocco Fabiana - Consigliere	No
4. Berio Roberto - Consigliere	No
5. Noaro Carla - Consigliere	Sì
6. Anfosso Andreina - Consigliere	No
7. Allavena Milena - Consigliere	Sì
8. Zanon Renato - Consigliere	Sì
9. Grillo Marco - Consigliere	Sì
10. Orrao Minella - Consigliere	Sì
11. Martini Claudio - Consigliere	Sì
12. Cossu Antonio - Consigliere	Sì
13. Bramardi Fabio - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Tommaso La Mendola il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor David Gabrielli nella sua qualità di Presidente di Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In continuazione di seduta il Presidente sottopone all'esame del Consiglio Comunale il punto all'O.d.G. ad oggetto: **"IMU – Imposta Municipale Propria – Determinazione delle aliquote per l'anno 2013"**.

Relaziona sulla pratica il Presidente.

L'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.3.2011 n. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214. Essa sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e si applica al possesso di qualunque immobile, compresa l'abitazione principale e relative pertinenze.

La disciplina del tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del decreto legge 2.3.2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n. 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, 11 commi 3-4-5, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, ecc. dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del D. Lgs n. 23/2011).

La disciplina è stata poi innovata dalla legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n. 228), il cui art. 1, comma 380, lettera h) ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

Il comma 380, sopra citato riserva invece allo Stato, alla lettera f), il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. La stessa norma, ma alla lettera g), prevede poi la facoltà dei comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili in questione del gruppo D.

Per effetto delle sue due norme da ultimo citate, il gettito IMU 2013 e 2014 è quindi riservato interamente al comune, tranne che per la quota relativa agli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolata con l'aliquota standard dello 0,76%, che è destinata, come detto, allo Stato.

Il Comune di Isolabona per l'anno 2012 con propria delibera n. 22 del 24 ottobre 2012 aveva approvato Le seguenti aliquote IMU:

- Aliquota del 0,6 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- Aliquota del 1,06 per cento per gli altri fabbricati;
- Aliquota del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

A seguito delle problematiche sul bilancio dell'ente, evidenziate dalla Corte dei Conti, che stanno esponendo il Comune al pericolo di dissesto finanziario, l'Amministrazione Comunale propone al Consiglio di confermare le aliquote deliberate nel 2012, come peraltro suggerito dall'alto organo di controllo.

Le aliquote vengono così riconfermate:

I.m.u Generale	1,06%
I.m.u Abitazione Principale	0,6%
I.m.u Pertinenze Abitazione Principale	0,6%
I.m.u Aree Edificabili	1,06%
I.mu. immobili cat. D	1,06%
I.m.u Fabbricati Rurali Strumentali	0,20%

E' opportuno segnalare che la normativa sull'IMU è tuttora in fase di modifica, specialmente per quanto riguarda l'imposta sulla prima casa, di cui è stato sospeso con legge il pagamento della prima rata e che con la c.d. legge di stabilità dovrebbe essere cancellato anche il saldo. Inoltre l'imposta è oggetto di ripensamento nella sua globalità e, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe essere sostituita da una tassa – *service tax* - che ingloberebbe oltre all'imposta patrimoniale di cui trattasi anche i servizi che il comune garantisce al cittadino.

È necessario evidenziare, infine, che la politica del Governo, in una logica di federalismo fiscale, consente al Comune di determinare alcune entrate, riducendo però i trasferimenti statali a favore degli enti locali.

Il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare in merito.

Dopo una breve discussione a cui partecipano in modo diffuso i Consiglieri Comunali, il Presidente sottopone la pratica all'approvazione del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Presidente

ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri Comunali;

PREMESSO:

- che l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.3.2011 n. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214. Essa sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e si applica al possesso di qualunque immobile, compresa l'abitazione principale e relative pertinenze;
- che la disciplina del tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del decreto legge 2.3.2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n. 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, 11 commi 3-4-5, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, ecc. dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del D. Lgs n. 23/2011);
- che la disciplina è stata poi innovata dalla legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n. 228), il cui art. 1, comma 380, lettera h) ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, che riservava allo stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
- che il suddetto comma 380 riserva invece allo stato, alla lettera f), il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. La stessa norma, ma alla lettera g), prevede poi la facoltà dei comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili in questione del gruppo D;
- che, per effetto delle sue due norme da ultimo citate, il gettito IMU 2013 e 2014 è quindi riservato interamente al comune, tranne che per la quota relativa agli immobili produttivi appartenenti al gruppo

catastale D, calcolata con l'aliquota standard dello 0,76%, che è destinata, come detto, allo Stato;

PRECISATO che i comuni:

1. possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato d. l. n. °201/2011);
2. possono aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
3. possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l. n. 201/2011);
4. possono ridurre fino allo 0,1 per cento l'aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 13, comma 8, d.l. n. 201/2011);
5. possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (art. 13, comma 9, d.l. n. 201/2011);
6. possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (art. 13, comma 9-bis, d.l. n. 201/2011);
7. possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione (art. 13, comma 10, d.l. n. °201/2011);

OSSERVATO che il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative da parte dei comuni, ha precisato, con la circolare n. 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, che non possono essere derogate, in quanto la potestà regolamentare può essere esercitata solo differenziando le aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie. La circolare sottolinea anche che la manovrabilità delle aliquote deve comunque sempre essere esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.1996, n. 296 (legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii il quale dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il comma 381 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicato nella G.U. n. 302 del 29.12.2012, che stabilisce “Per l'anno 2013 è differito al 30.09.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali di cui all'art. 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267”, recentemente differito al 30 novembre 2013;

VISTO infine il D.L. 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 ed in particolare l'art. 1 che stabilisce che nelle more della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare..... (omissis) per l'anno 2013 il versamento della 1^ rata dell'imposta municipale propria è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- Abitazione principale e relative pertinenze (esclusi fabbricati nella categorie A/1 – A/8 – A/9);
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati agli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica..... (omissis);
- Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214. e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATO che l'art. 2 della legge 85 citata introduce la “clausola di salvaguardia” ovvero in caso di mancata riforma di cui all'art. 1 entro la data del 31.8.2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente ed il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al predetto articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013;

VISTI inoltre:

- l'art. 14 del D.L. 78/2010 e l'art. 20, comma 5 del D.L. 78/2010 e l'art. 20, comma 5 del D.L. 98/2011 il quale prevede dal 2012-2013-2014 una riduzione dei trasferimenti erogati dallo stato alle regioni ed agli Enti locali;
- l'art. 28, commi 7 e 9 del D.L. 6.12.2011 il quale prevede per gli anni 2012, 2013 e 2014 un taglio aggiuntivo dei trasferimenti quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- i tagli aggiuntivi “ex art. 28, comma 7, e 9 del D.L. 201/2011;
- le riduzioni da art. 16, comma 6, D.L. 95/2012 (spending review);

VISTO l'art. 16, comma 7 del D.L. 6.7.2012 n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135) così come modificato dalla legge n. 213/2012, dalla legge 228/2012 (legge di stabilità) e dal DL 35/2013 convertito con modificazioni in legge n. 64/2013, in merito alle riduzioni del FSR ora FSC;

CONSIDERATO che è indispensabile assicurare idonee fonti di finanziamento alle spese a carattere ricorrente, soprattutto quelle dipendenti dall'approvvigionamento delle risorse necessarie al buon funzionamento dei servizi indispensabili oltre che valutare l'entità della ulteriore manovra finanziaria prevista dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 “Spending Review” che prevede riduzioni ai trasferimenti dei Comuni da parte dello Stato;

RITENUTO necessario, in relazione al considerato di cui sopra ed in particolare a quanto la Corte dei Conti ha evidenziato nell'esame dei precedenti bilanci consuntivi, deliberare, per l'anno 2013, al fine di garantire il pareggio di bilancio, le aliquote indicate nel prospetto di seguito riportato,

fermo restando quanto introdotto con il D.L. 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 sopra riportato:

I.m.u Generale	1,06%
I.m.u Abitazione Principale	0,60%
I.m.u Pertinenze Abitazione Principale	0,60%
I.m.u Aree Edificabili	1,06%
I.mu. immobili cat. D	1,06%
I.m.u Fabbricati Rurali Strumentali	0,20%

DARE ATTO:

- che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- che anche per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

RILEVATO, riguardo alla motivazione del presente atto, e relativamente alle aliquote ed alla detrazione, che, in riferimento all'ICI, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4117 del 10.7.2003, ribadita con sentenza n° 1677 del 11.4.2007, aveva affermato non sussistere l'obbligo di motivare la scelta dell'aliquota da parte dei comuni, quando essa sia ricompresa nell'ambito delle misure fissate dal legislatore e pertanto, tale conclusione deve ritenersi valida anche per l'IMU, non senza precisare comunque che l'adozione delle aliquote e della detrazione suddette è giustificata dalla esigenza di conseguire un gettito tale da garantire l'equilibrio del bilancio dell'anno 2013;

VISTO il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n°201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n°214, ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive;

VISTA altresì - riguardo alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni di adozione del regolamento e delle aliquote IMU - la nota n°5343 del 6.4.2012 con la quale il Ministero dell'Economia e Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 16 aprile 2012, è disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote IMU;

DATO ATTO che la nota suddetta precisa che l'inserimento di tali atti nell'applicazione informatica presente nel suddetto portale sostituisce ogni altra modalità di invio precedentemente indicata e che la trasmissione telematica secondo la procedura sopra descritta è da ritenersi valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2, del d. lgs. 15.12.1997 n°446 e non deve, pertanto, essere accompagnata da ll'invio dei documenti in formato cartaceo;

DATO ATTO altresì che il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 recante "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali" prevede, all'art. 10, comma 4, punto b) modifiche in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della

detrazione nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria ed alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;

RILEVATA l'urgenza e improrogabilità dell'atto in riferimento all'imminente scadenza dei termini di legge;

AQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente, riportati in calce alla presente proposta, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d. lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. – TUEL - , espressi successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del TUEL;

VISTA la legge 24.12.2012, n. 228 "legge di stabilità 2013";

VISTO il Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42;

VISTO lo Statuto dell'ente;

SI ASSENTA il Consigliere Claudio Martini;

INVITATO dal presidente ad esprimersi al riguardo per votazione palese, nel senso che è favorevole chi alza la mano;

Con voti favorevoli 8 e voti zero contrari espressi per alzata di mano, essendo 8 i presenti dei quali 8 i votanti e nessuno astenuto, per proclamazione del Presidente;

DELIBERA

LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera come anche tutti gli atti e documenti citati ancorché non allegati;

CONFERMARE E APPROVARE le seguenti aliquote per l'anno 2013, per l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA:

I.m.u Generale	1,06%
I.m.u Abitazione Principale	0,60%
I.m.u Pertinenze Abitazione Principale	0,60%
I.m.u Aree Edificabili	1,06%
I.mu. immobili cat. D	1,06%
I.m.u Fabbricati Rurali Strumentali	0,20%

DARE ATTO:

- che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- che anche per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013;

INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997;

DEMANDARE gli adempimenti connessi e conseguenti al Responsabile del Servizio Finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE, vista l'urgenza di provvedere, delibera con voti favorevoli 8 e voti zero contrari espressi per alzata di mano, essendo 8 i presenti dei quali 8 i votanti e nessuno astenuto, per proclamazione del Presidente, che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
David Gabrielli

Il Segretario Comunale
Tommaso La Mendola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 190 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/09/2013 al 04/10/2013 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Isolabona , lì 19/09/2013

Il Responsabile della Pubblicazione
Tommaso La Mendola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05-set-2013

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
Tommaso La Mendola

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica.

Data, _____

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole

Data, _____

Il Responsabile del Servizio